REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

tel + 39 040 377 4546
fax + 39 040 377 4513

ambiente@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 23496/GRFVG del 17/05/2024

D.Lgs. 152/2006 – Procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto relativo alla concessione di utilizzazione geotermica tramite pozzo per riscaldamento ambienti, denominato "Müller", da realizzarsi in Comune di Precenicco (VIA596) – Proponente: Helmut Andreas Müller

Il Direttore centrale

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione di impatto ambientale;
Visto l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);
Rilevato che il progetto in argomento riguarda la concessione per l'utilizzo della risorsa geotermica rinvenuta a seguito della perforazione del pozzo nell'ambito del Permesso di ricerca autorizzato nel 2022 a seguito della conclusione della procedura di screening. La temperatura dell'acqua emunta è pari a 30,8°C;
Rilevato che il progetto è sottoposto a VIA regionale in quanto ricompreso nell'Allegato III lettera v) "*Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni*" del D.Lgs. 152/2006;
Visto l'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006 che prevede, per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, l'adozione di un provvedimento autorizzatorio unico

regionale che comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
Vista la lettera v) dell'allegato 1 alla Delibera della Giunta regionale n. 803 di data 21 marzo 2018 ad oggetto "D.lgs. 152/2006- Art. 27bis. Individuazione dell'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale", che individua il Servizio geologico quale autorità competente al rilascio del provvedimento in argomento;
Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare, in relazione alla procedura di provvedimento autorizzatorio unico regionale, che:

- il proponente Helmut Andreas Müller in data 18 dicembre 2023 ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);
- con nota prot. n. 0796298 del 22 dicembre 2023 il Servizio valutazioni ambientali ha comunicato al Servizio geologico che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 (Consultazioni transfrontaliere);
- con nota prot. n. 797701 di data 22 dicembre 2023 il Servizio geologico ha comunicato agli Enti interessati di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione;
- con nota prot. n. 46050 di data 23 gennaio 2024 il Servizio geologico ha chiesto integrazioni documentali ai sensi del comma 3 dell'art 27-bis del D.Lgs 152/2006 che il proponente ha trasmesso in data 20 febbraio 2024;
- con nota prot. n. 122099 del 23 febbraio 2024 è stata data comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico e della documentazione progettuale sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006;
- con nota prot. 135434 del 29 febbraio 2024 il Servizio valutazioni ambientali ha chiesto pareri collaborativi relativamente alla procedura di VIA al Comune di Precenicco, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, all'EDR di Udine, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, all'ARPA e al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

Visti i seguenti pareri pervenuti durante la predetta fase di consultazione al pubblico:

- Servizio gestione risorse idriche con nota prot. n. 190326 del 22 marzo 2024;
- ARPA con nota prot. 9731 del 28 marzo 2024;

Viste le integrazioni volontarie pervenute in data 3 maggio 2024 relative allo scarico delle acque reflue;
Vista la nota prot. 13421 del 6 maggio 2024 con la quale l'ARPA prende atto degli approfondimenti e delle specificazioni contenuti nelle suddette integrazioni volontarie del 2 maggio 2024;
Vista la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di data 6 maggio 2024;
Visto il parere n. VIA/3/2024 relativo alla riunione di data 8 maggio 2024, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla valutazione di impatto ambientale, con una condizione ambientale;
Considerato che:

- l'area interessata è adiacente alla sponda destra del fiume Stella e il pozzo di emungimento, di proprietà dei Sig.ri Müller, è stato realizzato nel giardino antistante l'abitazione a circa 40 metri dalla sponda destra del fiume e ad una distanza di 20 m dall'abitazione;
- la coltivazione della risorsa geotermica riguarda l'utilizzazione del solo calore dell'acqua della falda intercettata ai fini del riscaldamento a bassa temperatura dell'abitazione e della piscina dei Sig.ri Müller;
- il pozzo è già stato perforato e dotato di apparecchiatura per le misurazioni che rimane al di sotto del piano campagna, in quanto contenuto nella cantina della testa pozzo, chiusa da un coperchio e pertanto non si rilevano impatti sulle componenti ambientali aria, rumore, vegetazione, fauna, paesaggio e traffico mezzi;

Rilevato che la Commissione, valutando che l'unica interferenza in fase di utilizzo della risorsa riguarda le acque e il suolo, ha considerato che:

- la quantità di acqua estratta dal pozzo annualmente risulta contenuta e il raggio d'azione conseguente all'emungimento previsto è inferiore a 100 m, pertanto non si rilevano potenziali rischi per un'eventuale abbassamento del piano campagna, che sarebbe comunque contenuto all'interno della proprietà del proponente;
- il pozzo è stato eseguito in maniera tale da non mettere in comunicazione falde diverse, con cementificazione della lunghezza, e pesca solo dalla falda posta alla profondità di 407 m;
- la portata massima del pozzo è pari a 4,8 l/s, ma la portata massima di utilizzo sarà di 1,45 l/s con una madia di 0,7 l/s nel periodo autunnale/invernale, e verrà utilizzata in due scambiatori di calore per riscaldare l'acqua della piscina e l'acqua sanitaria dell'abitazione;
- per quanto riguarda la sostenibilità del prelievo previsto dalla risorsa, lo studio portato a termine da parte della Regione Friuli Venezia Giulia con la collaborazione dell'Università di Trieste sulla risorsa geotermica presente nella pianura friulana, rileva che una quantificazione di massima del prelievo sostenibile differenziato per ogni acquifero individuato, per l'acquifero "H" nell'area di studio, oggetto del presente prelievo, il valore è pari a 22,6 l/s Km2. Nel raggio di 1 km non sono presenti altri pozzi che emungono da tale acquifero pertanto si ritiene che il quantitativo previsto sia sostenibile e che non depauperi la risorsa sotterranea;

Considerato che la Commissione, poiché il proponente ha già installato la strumentazione di misura a testa pozzo utilizzata per le prove di produzione, ha ritenuto di inserire una condiziona ambientale per cui la strumentazione a bocca pozzo dovrà permanere per tutta la durata della concessione, in modo da regolare e controllare il prelievo;

Fatto presente che, come si evince dal parere della Commissione, alla fine della cessione del calore per il riscaldamento, le acque saranno convogliate al collettore utilizzato dalla utenza domestica di competenza del CAFC, che a sua volta recapita nel canale San Urban di classe 4 in gestione al Consorzio di bonifica Pianura Friulana;

Tenuto conto che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha reso il suo parere nella fase di verifica della completezza della documentazione in cui afferma che la concessione allo scarico verrà rilasciata alla fine della conclusione della procedura in corso, e che pertanto la Commissione ha ritenuto che le indicazioni puntuali relative alle condizioni per l'accettazione dello scarico siano garanzie sufficienti per la non significatività dell'impatto, vista anche la modesta quantità d'acqua complessivamente recapitata annualmente;

Considerato che il proponente stesso, in relazione dello scarico, nella documentazione fornita ha affermato che nel periodo di non utilizzo l'erogazione verrà ridotta del 90% e che pertanto la Commissione, a salvaguardia della buona gestione della risorsa geotermica, ha ritenuto che il prelievo debba essere chiuso se non utilizzato per lo scambio termico;

Ritenuto di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese l'inerente condizione ambientale;

Ritenuto, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole con una condizione ambientale - relativamente alla valutazione di impatto ambientale– il progetto relativo alla concessione di utilizzazione geotermica tramite pozzo per riscaldamento ambienti, denominato "Müller", presentato da Helmut Andreas Müller, con la chiusura del prelievo nei periodi di non utilizzo;

Ricordato che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale del progetto al D.Lgs. 152/2006, parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione di impatto ambientale, non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e di tutti gli altri atti necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

Decreta

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto – presentato da Helmut Andreas Müller – relativo alla concessione utilizzazione geotermica tramite pozzo per riscaldamento ambienti, denominato "Müller", con la chiusura del prelievo nei periodi di non utilizzo.

Al fine di limitare l'impatto ambientale viene prevista la seguente condizione ambientale:

Numero condizione	1
Macrofase/fase	Corso d'opera
Termine avvio verifica ottemperanza	Entro 12 mesi dalla concessione allo sfruttamento
Oggetto della condizione ambientale	Il prelievo della risorsa geotermica dovrà essere monitorato e quantificato, mediante apposito contatore; dovranno altresì essere mantenuti nella zona della testa pozzo un termometro, un manometro e una derivazione chiusa con saracinesca, per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli sul giacimento. Tutti i relativi dati riassuntivi dovranno essere resi disponibili a richiesta dell'Amministrazione regionale.
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Enti coinvolti	Servizio geologico

2. Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale del progetto al D.Lgs. 152/2006, parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione di impatto ambientale, non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e di tutti gli altri atti necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
3. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio valutazioni ambientali, verrà inviato al proponente, trasmesso agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché al Servizio geologico quale Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e a tutte le Amministrazioni ed enti interessati.
4. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni, termine entro in quale il presente progetto deve essere realizzato.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE CENTRALE
- ing. Massimo Canali –
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005